

Verbali “non conciliabili”

Non tutti i verbali redatti in caso di violazioni di disposizioni del Codice della strada consentono al trasgressore/obbligato in solido di pagare una somma a titolo di sanzione pecuniaria nel termine breve di 60 giorni dalla contestazione/notificazione.

In questi casi, il verbale viene trasmesso al Prefetto competente con riferimento al luogo della violazione, il quale adotterà un provvedimento amministrativo (cd. Ordinanza ingiunzione) con la quale determinerà l'importo della sanzione amministrativa entro il limite massimo previsto dalla disposizione violata e dispone l'eventuale sanzione accessoria da comminare (es. confisca). La sanzione pecuniaria è stabilita, ai sensi dell'art. 195 C.d.S., tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

Di seguito si indicano le principali ipotesi in cui, attesa una certa violazione al C.d.S., non è consentito il pagamento in misura ridotta (ai sensi del combinato disposto dell'art. 202 e dell'art. 210 C.d.S.):

- in caso di destinazione di vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza (art. 70, comma 4, C.d.S.);
- per aver adibito un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza la prescritta licenza (art. 86, comma 2, C.d.S.);
- in caso di circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93, comma 7, C.d.S.);
- in caso di fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) (art. 97, comma 5, C.d.S.) oppure in caso di circolazione con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97, comma 7, C.d.S.);
- per la circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa o con targa non propria, in caso di reiterazione nel biennio (art. 97, commi 8 – 9, C.d.S.);
- per la circolazione con veicolo sprovvisto di targa o con targa non propria o contraffatta, in caso di reiterazione nel biennio (es. art. 100, comma 12, C.d.S.; art. 113, comma 5, C.d.S.; art. 114, comma 7, C.d.S.);
- per guida di macchine agricole o operatrici senza patente o con patente revocata, nel caso di reiterazione nel biennio (art. 124, comma 4, C.d.S.);
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose (es. art. 168 C.d.S. in caso di reiterazione);
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada ovvero allorquando si percorra la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito (art. 176, comma 19, C.d.S.);
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi (art. 192 C.d.S.);
- in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214, comma 8, C.d.S.);
- per guida con patente ritirata o sospesa (art. 216, comma 6, C.d.S. e art. 218, comma 6, C.d.S.).